Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

LUGLIO-AGOSTO 2016

FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA 5

PARTE PRIMA 6

Prima Sezione - Relazioni annunciate 6

Seconda Sezione - Nuove relazioni 18

PARTE SECONDA – TABELLE 33

Prima Sezione - Relazioni annunciate 33

Seconda Sezione - Nuove relazioni 50

Nota introduttiva

Con il presente ***Focus***, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** intende dar conto delle relazioni annunciate nel **periodo luglio-agosto 2016**, delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche o abrogazione di obblighi vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione del decreto medesimo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Nell'ambito delle relazioni annunciate nei mesi di luglio e agosto 2016 si segnala:

1. **Doc. CCXXXVIII, n. 1**. Si tratta della relazione, inviata dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, concernente l'attività di protezione civile, riferita agli anni 2014 e 2015, predisposta ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile". Il comma richiamato, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 7, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100, dispone che il Governo riferisca annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti la previsione, prevenzione, mitigazione del rischio e pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali.
   Il documento trasmesso ricorda preliminarmente che la legge n. 225 non ha incardinato la responsabilità e l'esercizio delle attività di protezione civile in un unico soggetto istituzionale o corpo operativo, ma declinato la protezione civile come "funzione" svolta da un sistema complesso del quale fanno parte diverse componenti e strutture operative (articoli 6 e 11), coordinate a livello nazionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale si avvale, a tal fine, dell'apposito Dipartimento della Protezione civile (DPC), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
   Atteso che le diverse attività in materia di protezione civile vengono svolte, per quanto di competenza, nei limiti delle rispettive capacità e in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali, da tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale, la relazione precisa che gli elementi informativi forniti si riferiscono alle attività svolte direttamente dal Dipartimento della protezione civile. Tali elementi vengono articolati in quattro capitoli riguardanti: attività di previsione e attività di prevenzione non strutturale in ambito tecnico-scientifico; attività di prevenzione non strutturale in ambito tecnico-

operativo, attività di mitigazione del rischio; utilizzo delle risorse finanziarie (Fondo per le emergenze nazionali e Fondo per la protezione civile).

2. **Doc. CCXXXIX, n. 1.** Si tratta della relazione, trasmessa da parte del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con dati riferiti al 2015, sull'applicazione delle misure cautelari personali, predisposta dal Ministero della giustizia in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, recante "Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità". Si ricorda che la disposizione richiamata stabilisce che il Governo presenti alle Camere, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.

   La relazione inviata consta di un'introduzione in cui si dà conto dei contenuti della legge n. 47, rilevando preliminarmente che essa si colloca nella linea riformatrice volta a conferire effettività all'uso residuale della custodia cautelare in carcere, incidendo sulle condizioni edittali di applicabilità della misura e sui criteri di scelta della stessa.

   Il documento illustra quindi la metodologia seguita dalla Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia per la realizzazione del monitoraggio sui cui esiti si riferisce.

   La rilevazione si basa sui dati pervenuti dal 35 per cento dei tribunali interessati (48 Uffici su 136), alla data del 29 febbraio 2016, soprattutto di dimensioni medie o piccole, con l'eccezione del Tribunale di Napoli, cui è dedicato un apposito capitolo della relazione.

   L'analisi evidenzia che nel corso dell'anno 2015 sono state emesse, dagli uffici che hanno risposto alla richiesta, 12.959 misure cautelari personali. La custodia cautelare in carcere è stata prevista in 6.016 casi che rappresentano il 46 per cento del totale[1]: tale dato evidenzia - secondo la relazione - che la misura carceraria è stata utilizzata meno della

[1] Gli arresti domiciliari in 3.704 casi (pari al 29 per cento delle misure), l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in 1.430 casi (11 per cento delle misure).

metà delle volte in cui l'autorità giudiziaria ha emesso una ordinanza di misura cautelare personale nell'anno di riferimento[2].

Tra le misure alternative alla detenzione in carcere, sempre con riferimento ai 2.406 procedimenti iscritti nel 2015 giunti ad una sentenza di condanna non definitiva, si riferisce che la misura degli arresti domiciliari ha trovato applicazione in 830 procedimenti, pari al 34 per cento dei casi riscontrati, ciò che sembra dimostrare, secondo la relazione, l'impatto delle disposizioni recentemente introdotte dal legislatore in tema di controllo elettronico.

Per quanto attiene agli 845 procedimenti iscritti nell'anno 2015 per i quali è stata emessa una misura cautelare personale e una sentenza di condanna definitiva (comprendendo anche il caso della sospensione condizionale della pena), si riferisce che la custodia cautelare in carcere ha trovato applicazione in 361 procedimenti e che, come per i procedimenti con sentenza di condanna non definitiva, ci si attesta su una percentuale pari a circa il 42 per cento.

Per quanto riguarda le sentenze assolutorie intervenute a favore di soggetti interessati dalle misure cautelari, la relazione sottolinea come la ridotta percentuale di casi in cui si è concluso almeno un grado del procedimento di merito nell'anno di applicazione della misura cautelare non consenta valutazioni statisticamente affidabili sull'entità del fenomeno della smentita, all'esito del giudizio (ordinario o speciale), della prognosi di colpevolezza.

Il documento trasmesso dedica un'analisi dettagliata all'applicazione di misure cautelari personali emesse dal Tribunale di Napoli.

3. **Doc. CCXL, n. 1**. Si tratta della relazione sull'attività svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione nell'anno 2015, trasmessa dal suo Presidente ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dell'articolo 19, comma 5-*ter*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, riferisce anche, per la prima volta, in ottemperanza di quanto

[2] La misura degli arresti domiciliari è stata applicata nel 29 per cento dei casi.

previsto dall'articolo 213, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Quest'ultimo provvedimento[3] ha dato attuazione alla delega recata dalla legge 28 gennaio 2016, n. 11, finalizzata a recepire la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni, di cui alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nello specifico, l'articolo 213 del decreto legislativo n. 50, al comma 1, individua nell'ANAC l'Autorità nazionale competente ad esercitare la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e sull'attività di regolazione degli stessi, nei limiti di quanto stabilito dal nuovo codice, "che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione". All'Autorità vengono conferiti molteplici compiti in un'ottica di promozione e sostegno della legalità.

Il comma 3[4] dell'articolo 213 prevede che l'Autorità vigili sulla generalità dei contratti pubblici[5], anche per garantire l'economicità dell'esecuzione dei medesimi e accerti che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario. La lettera e) del medesimo comma 3 stabilisce che l'ANAC predisponga e invii al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta,evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio dei propri compiti.

Si ricorda che l'ambito di operatività dell'ANAC era già stato significativamente ampliato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha attribuito ad essa i compiti e le funzioni in precedenza

[3] Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, reca "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

[4] Il comma 2 dell'articolo 213, stabilisce che l'Autorità nazionale anticorruzione, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e l'omogeneità dei procedimenti amministrativi, e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Gli atti ritenuti maggiormente rilevanti – ad esempio in termini di impatto della regolamentazione, per numero di operatori potenzialmente coinvolti o per riconducibilità a fattispecie criminose o situazioni anomale - vengono trasmessi alle Camere immediatamente dopo la loro adozione. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa.

[5] Ai sensi del comma 3 la vigilanza si estende ai contratti anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e ai contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice.

assegnati all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contestualmente soppressa. Il medesimo decreto-legge n. 90, all'articolo 19, comma 5-*ter*, ha coerentemente stabilito che nella relazione sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, da presentare al Parlamento entro il 31 dicembre di ciascun anno, in ottemperanza dell'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 19040, l'Autorità nazionale anticorruzione dia altresì conto dell'attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 19, inerenti l'assunzione dei compiti di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.

Per quanto attiene al contenuto della relazione trasmessa alle Camere, stante anche l'ampiezza della stessa, si rimanda senz'altro all'illustrazione fattane al Senato dal presidente Cantone[6], il quale ha rappresentato le risultanze e le problematiche più rilevanti che hanno caratterizzato l'attività svolta nel 2015. In quest'ambito ci si limita pertanto a ricordare che la relazione trasmessa si articola in tre parti, precedute da un'introduzione che anticipa un quadro d'insieme sull'operato dell'Autorità, fornendo una serie di dati individuati come già sufficienti a delineare il percorso intrapreso.

La parte prima descrive il contesto normativo ed istituzionale in cui opera l'ANAC ed è costituita da due capitoli: il primo delinea la cornice normativa ed organizzativa all'interno della quale opera l'Autorità, mentre il secondo è dedicato alla rete di rapporti, sia con istituzioni nazionali, sia con organizzazioni di rilievo universale e regionale europeo, su cui si fonda l'attività dell'Autorità.

La parte II della relazione riferisce in merito alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza ed è suddivisa in tre capitoli, il primo dei quali (capitolo 3) è dedicato all'aggiornamento del PNA, cui l'Autorità ha proceduto adottando un nuovo metodo di lavoro quale quello dei tavoli di approfondimento con interlocutori esterni. I due capitoli successivi riguardano le azioni intraprese dall'ANAC per favorire, rispettivamente, le prevenzione della corruzione e la trasparenza. Il capitolo 4 si apre con la descrizione delle linee guida in materia di *whistleblower* e di quelle sulle società a controllo pubblico o a

[6] La relazione 2015 sull'attività dell'ANAC è stata illustrata dal presidente Cantone presso il Senato il 14 luglio 2016.

partecipazione pubblica; la restante parte del capitolo è dedicata alla vigilanza anticorruzione ed all'applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39[7].

Il capitolo 5 tratta gli interventi regolatori in materia di trasparenza e descrive la vigilanza esercitata in questo campo, da cui emergono le direttrici fondamentali dell'attività dell'Autorità, orientate sostanzialmente alla vigilanza sull'avvenuta pubblicazione delle attestazioni OIV, alle altre forme di vigilanza d'ufficio e alle attività svolte su segnalazione.

La parte III descrive le attività realizzate dall'ANAC nel corso del 2015 con specifico riferimento ai contratti pubblici ed è strutturata in otto capitoli. Il primo di tali capitoli (capitolo 6) ha ad oggetto il mercato dei contratti pubblici e si apre con la descrizione delle novità che hanno interessato la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Il capitolo 7 espone le risultanze di talune indagini a carattere generale e affronta le tematiche della vigilanza collaborativa e dell'attività ispettiva; si descrivono quindi alcuni dei principali accertamenti condotti. Il capitolo 8 ha ad oggetto anomalie e criticità rilevate nel corso di indagini puntuali in specifici settori, quali quelli della realizzazione di grandi opere, dell'energia e dei rifiuti, dei servizi portuali e aeroportuali.

Il capitolo 9 è dedicato alla vigilanza sul sistema di qualificazione e all'attività sanzionatoria, mentre il capitolo 10 descrive i controlli effettuati sugli eventi Expo e Giubileo straordinario della Misericordia, nonché le attività svolte nell'ambito della gestione commissariale delle imprese.

I capitoli 11 e 12 riguardano le attività svolte nel 2015 dall'Autorità negli ambiti regolatorio e consultivo. Il capitolo 13 è dedicato alla Camera arbitrale ed alle attività in essa concentrate.

La relazione espone delle articolate conclusioni ed è corredata da un'appendice contenente l'elenco dei principali atti prodotti dall'Autorità nel corso del 2015 e nei primi mesi del 2016.

[7] Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, reca "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

4. **Doc. CXC, n. 1.** Si tratta della relazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'andamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, contenente dati relativi agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2,comma 3, della legge 11 gennaio 2007, n. 1. Tale norma prevede che il Ministro presenti al Parlamento una relazione sull'andamento degli esami di Stato con cadenza triennale: la precedente relazione[8] in ottemperanza dell'obbligo di cui trattasi, con dati relativi al triennio 2007-2010 (Doc. CCXXXIX, n. 1), era stata inviata alle Camere nel mese di gennaio 2011.
   Il documento trasmesso delinea in primo luogo il quadro normativo che regola la materia[9] ed illustra quindi la diversa modulazione dei punteggi relativi al credito scolastico e al colloquio, introdotta dalla legge n. 1 del 2007 nell'ottica di valorizzare da un lato la carriera scolastica rispetto alla prova di esame, e, dall'altro, a premiare le eccellenze, sottolineandone il positivo accoglimento da parte di studenti e famiglie.
   Il documento descrive le nuove modalità di composizione delle commissioni esaminatrici e fornisce i limiti numerici e percentuali massimi previsti, rispettivamente, per i candidati e per i maturandi esterni esaminabili da ciascuna commissione.
   Alla relazione sono allegate tabelle che riportano, con riferimento ai tre anni scolastici considerati, i dati assoluti e percentuali dei soggetti che hanno ottenuto il punteggio di 100/100, e di quanti, tra questi, hanno conseguito la lode, rispetto al totale dei soggetti che, in ciascuna regione, hanno superato l'esame finale del ciclo. Nel documento sono riportati altresì, sempre su base regionale, dati in merito al numero e alla percentuale di esterni che hanno affrontato l'esame, nonché dei soggetti che hanno fruito dell'abbreviazione, per merito, del ciclo di studi.

5. **Atto n. 824.** Si tratta della relazione sulla ricognizione straordinaria sulle società organismi di attestazione (SOA), trasmessa dall'Autorità nazionale anticorruzione, in ottemperanza di quanto disposto dall'articolo 84 del già richiamato decreto legislativo 18

[8] La prima trasmessa ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 11 gennaio 2007, n. 1.
[9] Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado sono stati istituiti con la legge 10 dicembre 1997, n. 425, che ha riformato gli esami di maturità regolati dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, ed hanno avuto luogo, per la prima volta nell'anno scolastico 1998/1999.

aprile 2016, n. 50. **Trattandosi di un adempimento previsto con carattere *una tantum*, l'avvenuta trasmissione della relazione conclude l'obbligo.**

L'articolo 84 (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici), al comma 1, dispone che i soggetti esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provino il possesso dei requisiti di qualificazione, di regola,mediante attestazione da parte delle società organismi di attestazione (SOA)[10], appositi organismi di diritto privato, autorizzati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Il comma 3 dell'articolo 84 prevede l'effettuazione da parte dell'ANAC (entro 3 mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti di cui al decreto n. 50, ossia entro il 19 luglio 2016) di una ricognizione straordinaria circa il possesso da parte delle SOA attualmente operanti dei requisiti di esercizio dell'attività, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso. Il medesimo comma 3 dispone che sugli esiti di tale ricognizione straordinaria l'ANAC relazioni al Governo e alle Camere, "allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione". Il documento illustra l'esito degli accertamenti compiuti sulle 25 società attualmente operanti[11]. E' stato verificato il requisito morale e di indipendenza[12] di soci, amministratori, sindaci e dipendenti e loro familiari (questi ultimi solo con riferimento al requisito dell'indipendenza), dell'organico minimo, tra i quali i responsabili di area (Direttore tecnico, responsabile di area tecnica, economica e legale), stante la rilevanza di tali soggetti sulla gestione delle SOA. Inoltre sono state valutate, per ciascuna società, la

[10] Le società organismi di attestazione (SOA) sono state istituite con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della L. 18 aprile 2005, n. 62), all'articolo 3, comma 1, lett. f), ha modificato l'articolo 40 del suddetto codice, conferendo alle SOA, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale.

[11] Le società su cui si riferisce sono le seguenti: Mediterranea, Euro-Soa, Rina, Attesta, C.Q.O.P, Soagroup, Nordalpi, La Soatech, ATT.I.CO, QLP, Unisoa, Bentley, Axsoa, Quadrifoglio, Dap, Soateam, SOA I.C., Soalaghi, Italsoa, Hi-Quality, Consult, Impresoa, Argenta, Pegaso, Soa N.C.S..

[12] Di cui all'articolo 64, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

sussistenza del requisito dell'organico minimo e la persistenza della regolarità fiscale e contributiva, nonché l'assenza di situazioni che siano ostative allo svolgimento dell'attività di attestazione.

La relazione riferisce inoltre in merito alla valutazione della produttività delle SOA avente ad oggetto il periodo 1° maggio 2015 - 30 aprile 2016, al fine di verificare eventuali disomogeneità, possibili sintomi di esercizio non virtuoso dell'attività di una SOA. Altre verifiche straordinarie tematiche hanno riguardato la sussistenza e la congruità delle polizze assicurative stipulate con l'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all'attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume d'affari prescritto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad attestare, dall'articolo 68, comma 1, lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Attività di verifica ulteriori hanno riguardato il manuale delle procedure utilizzate dalle SOA per l'esercizio dell'attività di attestazione e l'elenco dei promotori e delle imprese da essi segnalate e quelle attestate.

6. **Doc. XXVII, 25.** Si tratta della relazione sulle risultanze delle misure di semplificazione in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC), trasmessa da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante"Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78. **Stante la natura *una tantum* dell'obbligo, l'avvenuta trasmissione della relazione ne determina la conclusione.**

   L'articolo 4 del decreto-legge n. 34, come convertito, ha introdotto disposizioni volte alla semplificazione del preesistente sistema di adempimenti richiesti alle imprese per l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), prevedendo, al comma 1, che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL (e, per le imprese operanti nel settore dell'edilizia, delle Casse edili), avvenga, da parte di chiunque vi abbia interesse, in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche, attraverso un'interrogazione negli archivi dei citati enti avente una validità di 120 giorni a

decorrere dalla data di acquisizione, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.

Il comma 2 demanda la definizione dei requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1, a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 è stato emanato il decreto interministeriale 30 gennaio 2015, "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Il comma 5-*bis* dell'articolo 4, in ottemperanza del quale è stato trasmesso il Doc. XXVII, n. 25, dispone che, ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di semplificazione del DURC, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore (1° luglio 2015) del decreto di cui al comma 2, presenti una relazione alle Camere. Il documento trasmesso riferisce in merito ai chiarimenti forniti dalla competente Direzione generale del Ministero nella fase di avvio della nuova procedura sulle problematiche sollevate dagli Istituti previdenziali, con riferimento, in particolare, all'acquisizione del DURC nell'ambito delle procedure fallimentari ed in merito alla verifica delle autodichiarazioni rese nelle procedure di appalto.

La relazione fornisce infine il prospetto riepilogativo, predisposto a cura di INPS ed INAL relativo al flusso del DURC *on line* a decorrere dal 1° luglio 2015 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015) al 30 giugno 2016, evidenziando che delle 2.644.823 richieste di DURC pervenute nel periodo indicato il 98,73 per cento sono state completate nei tempi richiesti, 33.567, pari all'1,27 per cento, sono in fase istruttoria, mentre 423.931 richieste, pari al 16,03 per cento del totale, hanno dato luogo ad esito irregolare.

7. **Doc. LIX, n. 1.** Si tratta della relazione in merito allo stato di attuazione delle direttive europee sulla produzione e la vendita dei cosmetici, relativa agli anni 2011, 2012 e 2013 trasmessa alle Camere Ministro della salute, in conformità dell'articolo 2, comma 10,

della legge 11 ottobre 1986, n. 713 ("Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici"). Detta legge recepiva nell'ordinamento nazionale la direttiva del Consiglio 76/768/CEE del 27 luglio 1976 (e successivi adeguamenti), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, con la quale si era inteso definire la categoria dei prodotti cosmetici e determinare, a livello comunitario, le regole da osservare in merito alla composizione, etichettatura e imballaggio dei prodotti cosmetici. La legge n. 713 forniva pertanto la definizione di prodotto cosmetico e dettava disposizioni a garanzia della sicurezza del cosmetico stesso. In particolare, l'articolo 2, oltre a disporre in materia di sostanze consentite o escluse nella composizione dei cosmetici, prevedeva, al comma 10, che il Ministro della sanità (ora della salute) trasmettesse annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima, nonché sull'aggiornamento degli elenchi, ad essa allegati, di sostanze e coloranti proibiti, utilizzabili - ovvero utilizzabili a determinate condizioni e entro certi limiti - nella produzione di cosmetici. Si ricorda che la precedente relazione in ottemperanza dell'obbligo richiamato (Doc. LIX n. 4), con dati relativi agli anni 2009 e 2010, era stata trasmessa nel mese di marzo 2012.

A decorrere dall'11 luglio 2013[13], la disciplina dettata dalla direttiva 76/768/CEE è stata integralmente sostituita dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, che ha rafforzato e chiarito le norme vigenti su sicurezza dei cosmetici, responsabilità dei produttori e controlli, ed eliminato le incoerenze conseguenti alle diverse modifiche apportate alla normativa del 1976. Il decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, che ha introdotto nell'ordinamento nazionale sanzioni per la violazione del regolamento n. 1223/2009, ha contestualmente abrogato (articolo 19, comma 1) la legge n. 713, facendo di conseguenza venire meno per il futuro l'obbligo di relazione di cui all'articolo 2, comma 10, di tale legge.

La relazione trasmessa nel mese di luglio 2016 ricorda che la direttiva 76/768/CEE conteneva gli elenchi delle sostanze vietate - o consentite a certe condizioni - che nel tempo la Commissione europea ha provveduto a modificare sulla base delle valutazioni

[13]Come previsto dall'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.

del Comitato scientifico per la sicurezza del consumatore dell'Unione Europea[14]. La relazione riferisce pertanto in merito all'operato del Ministero della salute ai fini dell'aggiornamento, in ciascuno degli anni considerati (2011, 2012 e 2013) degli allegati della direttiva 76/768/CEE attraverso la partecipazione ai lavori dello *Standing Committee* e dei *Working Party Cosmetic Products* ed il conseguente adeguamento, in conformità di quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 713, degli allegati di cui alla medesima legge, mediante decreto del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Nella relazione si rappresenta che dal 2014 non si è più provveduto all'aggiornamento degli elenchi della direttiva 76/768/CEE considerato che detti elenchi sono stati trasferiti nel Regolamento (CE) n. 1223/2009, al cui adeguamento procede la Commissione europea con propri regolamenti che sono direttamente applicabili e non necessitano di recepimento nazionale.

[14] Con Decisione 2008/721/CE, del 5 settembre 2008, l'Unione europea ha istituito tre comitati di consulenza scientifica nel settore della sicurezza dei consumatori, della salute pubblica e dell'ambiente, con lo scopo di fornire pareri scientifici alla Commissione nei rispettivi settori. La struttura comprende tre comitati: il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), il comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (CSRSA) e il comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI). Il CSSC è composto da scienziati ed esperti provenienti da diversi paesi dell'Unione Europea
che hanno il compito di formulare pareri su questioni riguardanti tutti i tipi di rischi (in particolare chimici, biologici, meccanici e altri rischi fisici) per la salute e la sicurezza dei consumatori, connessi all'utilizzo di prodotti di consumo non alimentari (come ad esempio i prodotti cosmetici e i loro ingredienti). Gli esperti, quindi, valutano la sicurezza degli ingredienti contenuti nei cosmetici analizzando gli studi scientifici e, attraverso puntuali pareri, supportano la Commissione europea nei processi di approvazione, disciplina o divieto di una sostanza.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Per quanto riguarda le nuove relazioni nel mese di luglio e agosto 2016 si segnala:

La legge 4 agosto 2016, n. 163, recante "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243", contiene numerose norme riguardanti obblighi di relazione al Parlamento[15]:

1. Relazione di cui ai nuovi commi 10-*bis* e 10-*ter*, dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, introdotti all'articolo 1, comma 6, lettera g), della citata legge n. 163 del 2016. Il nuovo comma 10-*ter* prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze predisponga una relazione sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, in cui sia evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)[16], sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. Il nuovo comma 10-*bis* della stessa legge n. 196 del 2009 prevede infatti che in un apposito allegato al DEF, sempre predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, siano riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di

[15] Al riguardo si segnala che la nuova formulazione dell'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 196 del 2009 prevede che il termine di presentazione del DEF alle Camere sia posticipato dal 20 al 27 settembre, per effetto della novella compiuta dall'articolo 1, comma 3, lettera a), della legge n. 163 del 2016 in esame.
Parimenti, il termine per la presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, originariamente fissato al 15 ottobre, è ora stabilito al giorno 20 dello stesso mese, per effetto della modifica dell'articolo 7, comma 2, lettera d), della medesima legge n. 196 del 2009, modifica compiuta dall'articolo 1, comma 3, lettera a), della legge n. 163 del 2016 illustrata in questa sede. Tali modifiche evidentemente esplicano effetti sui termini di presentazione delle relazioni la cui trasmissione debba avvenire in allegato o contestualmente o comunque in connessione con la presentazione degli atti sopradetti.
Inoltre i commi 5-*bis* dell'articolo 10 e 6 dell'articolo 10-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotti, rispettivamente, dai commi 6, lettera e) e 7, lettera d) dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2016, n. 163, prevedono che qualora, nell'imminenza della presentazione del DEF oppure della Nota di aggiornamento al DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione in tal caso da presentarsi alle Camere ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6 possa essere presentata alle Camere come annesso al DEF ovvero alla Nota di aggiornamento, come peraltro già verificatosi in occasione della presentazione del DEF 2016 (Doc. LVII, n. 4).

[16] Si ricorda che l'Istat dal 2013 edita un Rapporto annuale sul benessere equo e sostenibile (BES), l'ultimo dei quali, relativo al 2015, è stato pubblicato il 2 dicembre di tale anno.

benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato[17] per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento; ciò anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi programmatici di politica economica, definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, di cui al comma 2, lettera f), dello stesso articolo 10 e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, previsti dal comma 5 del medesimo articolo.

2. Relazione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 38-*septies* della legge n. 196 del 2009, introdotto dall'articolo 2, comma 7, lettera b), della legge n. 163 del 2016.

L'articolo 38-*septies* della legge n. 196 del 2009 prevede, al comma 1, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - avvii un'apposita sperimentazione sull'adozione di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, per determinare una valutazione dei diversi effetti delle politiche di bilancio su ciascun genere. Il nuovo comma 3-*bis* prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sulla sperimentazione e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva del bilancio di genere. Occorre rilevare che la norma non indica la durata della sperimentazione, né fissa alcun termine per l'adempimento dell'obbligo di relazione al Parlamento concernente gli esiti di tale sperimentazione[18].

Quanto agli obblighi di relazione venuti meno per effetto della legge n. 163 del 2016, si segnala, in primo luogo, che il comma 8 dell'articolo 1 della suddetta legge

[17] Il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile è previsto dall'articolo 14 della citata legge n.163 del 2016 che ne prevede l'istituzione mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 163 (ossia entro il 9 ottobre 2016). Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato; ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.

[18] L'unico riferimento temporale è contenuto nell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90: detta norma precisa che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla metodologia generale del bilancio di genere debba essere adottato entro un anno dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo, avvenuta il 14 giugno 2016. Peraltro non risulta chiaro se, successivamente alla relazione concernente gli esiti della sperimentazione, il Ministro debba inviare un'unica ulteriore relazione "sui risultati dell'adozione definitiva", come sembra desumersi dal dato testuale, oppure se l'obbligo di cui trattasi debba intendersi come avente carattere permanente.

abroga l'articolo 12 della legge n. 196 del 2009. Tale articolo prevedeva che il Ministro dell'economia e delle finanze presentasse annualmente alle Camere, entro il mese di aprile, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

Il comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 163 del 2016 ha integralmente sostituito il comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 196 del 2009. Il testo previgente del comma 4 prevedeva che entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze presentasse alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 10, comma 2, della medesima legge, nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 30 settembre doveva riportare l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione dovevano essere anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

La nuova formulazione del comma 4 riproduce in gran parte il testo previgente, con alcune significative differenze. Ai fini della presente disamina, l'elemento più rilevante è tuttavia costituito dalla circostanza che la norma non prevede più che la relazione sia inviata trimestralmente alle Camere. Il nuovo testo, ferma la cadenza temporale, ne prevede infatti l'autonoma pubblicazione ad opera del Ministero.

Infine l'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 163 del 2016 sostituisce integralmente il comma 12 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, aggiungendo altresì i commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*.

Nella sua originaria formulazione la norma, premessa la necessità che le clausole di salvaguardia dovessero operare in via effettiva e automatica, prevedeva che, nel caso si verificassero o fossero in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria degli oneri dalle stesse previste, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un apposito monitoraggio,

adottasse, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia stessa e riferisse alle Camere con apposita relazione, di carattere quindi eventuale. La relazione doveva esporre le cause che avevano determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

Il nuovo testo del comma 12 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. Il nuovo comma 12-*bis* stabilisce che, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio in corso (in attesa dell'assunzione delle misure correttive "a regime" da assumersi in sede di legge di bilancio) provveda con proprio decreto, sentito il Ministro competente, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21, norma che individua le spese inderogabili non suscettibili di rimodulazione. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla sopra ricordata lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della stessa legge. Gli schemi dei relativi decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti[19] per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione.

Il nuovo comma 12-*bis* dispone in particolare che gli schemi di decreto siano corredati da un'apposita relazione in cui siano illustrate le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la

[19] Sul piano contenutistico la relazione viene semplificata, poiché non è più previsto che essa riporti l'aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori, le indicazioni sulla consistenza del debito pubblico e quelle sulla consistenza e sullo smaltimento dei residui. La relazione da predisporre alla data del 30 settembre, inoltre, deve sempre contenere l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, ma la nuova formulazione non fa riferimento alle relative coperture.

quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine sopraindicato, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

Secondo il disposto del comma 12-*ter*, nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-*bis*, si procede ai sensi del comma 13, ossia mediante idonee iniziative legislative volte ad assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Per gli esercizi successivi a quello in corso la novella prevede che si provveda alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 12-*ter*, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa. Il sistema così disegnato prevede quindi che le informazioni, i dati e le notizie, in precedenza posti a disposizione delle Camere mediante la relazione prevista dal vecchio testo del comma 12 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, confluiscano nelle relazioni a corredo degli schemi di decreto trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del prescritto parere, facendo venire meno il preesistente obbligo, sopra illustrato, di riferire alle Camere, in caso di scostamenti dalle previsioni di spesa, con apposita relazione, sulle cause di detti scostamenti e sulle misure adottate per farvi fronte.

3. Relazione di cui al comma 3 dell'articolo 10 della a legge 28 giugno 2016, n. 132.

La legge n. 132 del 2016 prevede che, entro il secondo trimestre di ciascun anno, il Presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale, trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attività svolta dal Sistema nazionale nell'anno precedente.

La citata legge n. 132 del 2016 istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, composto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)[20] e dalle agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente.

[20]L'ISPRA è stato istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha contestualmente soppresso l'Agenzia per la protezione

Come enunciato all'articolo 1, il Sistema è finalizzato ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, e concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio "chi inquina paga", anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla stessa legge n. 132. Ai sensi dell'articolo 2 il Sistema, i cui compiti sono elencati all'articolo 371, opera quale rete demandata ad attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel rispetto della legge n. 132 e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia.

4. Relazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante "Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali". La legge ha introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale una disciplina di carattere generale applicabile alle missioni internazionali svolte dal personale appartenente alle Forze armate e di polizia. Con il provvedimento richiamato si è inteso ovviare all'incertezza normativa riguardante le procedure interne concernenti l'impiego delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari al di fuori dei confini nazionali ed all'esigenza di ricorrere allo strumento del decreto-legge, da reiterare di volta in volta, per regolare i profili di copertura finanziaria nonché quelli del trattamento economico e normativo del personale.

L'articolo 3 della legge n. 145 (rubricato "Sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate") disciplina le relazioni tra Governo e Parlamento in

dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), trasferendone le funzioni al nuovo ente. L'articolo 4 della legge n. 132 del 2016, qualifica l'ISPRA persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, riproducendo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123. Il comma 2 dell'articolo 4 dispone che l'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adegui la propria struttura organizzativa e tecnica, nonché il proprio statuto, al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge n. 132, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 14, comma 1, del regolamento di cui al citato decreto n. 123. I componenti degli organi dell'ISPRA, individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, rimangono in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato.

riferimento alle missioni internazionali nella fase successiva alla loro autorizzazione iniziale, disciplinata dall'articolo 2.

Il comma 1 dell'articolo 3 dispone che il Governo, entro il 31 dicembre di ogni anno, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza, presenti alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno successivo, ivi inclusa la proroga della loro durata come definita ai sensi dell'articolo 2, nonché ai fini dell'eventuale modifica di uno o più caratteri delle singole missioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 1 dispone che la relazione, anche con riferimento alle missioni concluse nell'anno in corso, precisi l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 (dal titolo "Donne, pace e sicurezza") e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse.

La relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione.

La relazione deve essere integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani.

L'ultimo periodo del comma 1 stabilisce che nella medesima relazione il Governo riferisca sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione[21].

Il comma 2 dell'articolo 3 abroga una serie di disposizioni previgenti aventi ad oggetto obblighi informativi del Governo sulle missioni internazionali, il cui contenuto è stato parzialmente riprodotto da quanto previsto dal comma 1. Nello specifico, sono abrogati:

a) l'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231: tale articolo disponeva che, ogni sei mesi, i Ministri degli affari esteri e della difesa riferissero al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali in corso[22];

b) l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. Il comma soppresso prevedeva che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di applicazione del decreto semestrale o annuale di proroga delle missioni, il Governo presentasse al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di cui al decreto-legge stesso con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti.

In base alla relazione, ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni internazionali

[21] A seguito della presentazione della relazione analitica sulle missioni da parte del Governo si incardina presso le Camere la discussione e la conseguente deliberazione sulla prosecuzione di ciascuna missione e su eventuali proroghe o modifiche di uno o più caratteri, nell'ambito delle risorse del Fondo missioni di cui all'articolo 4. Si evidenzia (Cfr. sul punto il Dossier del Servizio studi del Senato n. 223 sull'A.S. 1917) che l'articolo 3 della legge n. 145 del 2016 non introduce una disciplina di dettaglio della procedura parlamentare da seguire: non è pertanto evidente se la discussione della relazione governativa possa concludersi nell'ambito delle Commissioni Esteri e Difesa - finora convocate quadrimestralmente per le comunicazioni del Governo sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 - ora abrogato dal comma 2, lett. c) della legge n. 145 - o se debba svolgersi anche in Assemblea, come la rubrica dell'articolo 3, "Sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate", potrebbe fare intendere.

[22] La relazione in adempimento dell'obbligo richiamato, predisposta congiuntamente dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa, con dati relativi al secondo semestre del 2015 (Doc. LXX n. 7), è stata da ultimo trasmessa nel mese di luglio 2016.

assunti, doveva essere indicato un piano per la rimodulazione dell'impegno militare[23];

c) l'articolo 10-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, che disponeva che i Ministri degli affari esteri e della difesa, con cadenza quadrimestrale, rendessero Comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione;

d) l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, che prevedeva che, al fine di informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione, la relazione analitica sulle missioni (di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 107 del 2011) dovesse essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato che avrebbe dovuto indicare espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione doveva essere integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani;

e) l'articolo 3-*bis* del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, il cui contenuto riproduceva quello dell'articolo 1-bis del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, come convertito.

[23] La relazione analitica sulle missioni internazionali militari e di polizia, corredata dai relativi documenti di sintesi operativa, riferita all'anno 2015 (Doc. LI, n. 4) ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, è stata da ultimo inviata alle Camere dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento in data 20 giugno 2016.

Le relazioni previste dal decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160:

5. Relazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 98 del 2016 . Il citato decreto-legge interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, modificando alcune disposizioni prevalentemente contenute nei più recenti decreti - legge riguardanti la modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale.

   Limitatamente alle disposizioni che incidono sugli obblighi informativi nei confronti del Parlamento, si segnala quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 98, come convertito, che interviene in materia di affitto di azienda o di rami di azienda con obbligo di acquisto nell'ambito della procedura di cessione dei complessi aziendali. Nello specifico, il comma 2, dispone che qualora il contratto di affitto preveda l'obbligo, anche sottoposto a condizione o termine, di acquisto dell'azienda o del ramo d'azienda da parte dell'affittuario, non trovino applicazione i commi terzo e quinto dell'articolo 104-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, richiamati all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (cosiddetto decreto Marzano).

   Resta fermo l'obbligo dell'affittuario di prestare idonee garanzie per tutte le obbligazioni dal medesimo assunte in base al contratto o derivanti dalla legge e anche di inviare alle Camere, ogni sei mesi, una relazione sull'attività posta in essere con particolare riguardo al piano ambientale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario[24].

[24] Si ricorda che il comma 8-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 (Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, già prevede l'obbligo, per almeno cinque anni, da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 347 del 2003, dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, di presentare alle Camere una relazione semestrale sullo stato di riconversione industriale e sulle attività di tutela ambientale e sanitaria.

6. Relazione di cui al comma 7 dell'articolo 21-*ter* decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113.

Il decreto-legge prevede che qualora si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per farvi fronte.

Il decreto-legge n. 113 del 2016 prevede interventi in diversi settori di interesse per gli enti territoriali (Patto di stabilità interno, Fondo di solidarietà comunale, pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni e ulteriori misure in materia di personale delle scuole dell'infanzia e degli asili nido, degli enti locali, misure in materia sanitaria, ambientale, agricola e culturale). In particolare, l'articolo 5 (Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno), al comma 1, lettera a), sostituisce i commi 458 e 459 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Il comma 458, come novellato, assegna alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione delle transazioni con i familiari delle vittime dell'evento di Sarno, di cui al comma 46283(conferita dal testo previgente al capo del dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), stabilendo altresì che le somme non impegnate nel 2016 possano esserlo nell'esercizio successivo. Il comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 113, come convertito, dispone che, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2016 e 2017, il Ministro dell'interno presenti alle Camere un'apposita relazione che evidenzi l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 458, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Sempre il decreto-legge n. 113 del 2016, con l'articolo 21-*ter*, comma 1, amplia la platea dei soggetti affetti da sindrome da Talidomide (nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia), determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, beneficiari di indennizzo, riconoscendolo - a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - ai nati nella fascia temporale compresa tra il 1958 e il 1966, invece che tra il 1959 e il 1965, come previsto dalla normativa previgente. Sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il comma 2 dell'articolo 21-*ter* stabilisce

che l'indennizzo venga riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato, presentino malformazioni compatibili con la sindrome da Talidomide.

Il comma 5 dell'articolo 21-*ter* quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 (determinati in 3.960.000 euro annui a decorrere dal 2016) e dispone la relativa copertura finanziaria.

Il comma 7 prevede che qualora si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per farvi fronte.

7. Relazione di cui all'articolo 22, del decreto-legge n. 113 del 2016. Il comma 1 di tale articolo dispone che tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, siano revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2- *bis* dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario straordinario stesso, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Entro il 30 settembre 2016 il commissario straordinario deve fornire al Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti informativa sulle risorse trasferite sulla contabilità speciale di cui al comma 1 (comma 5). Il comma 6 dell'articolo 22 dispone inoltre che il commissario straordinario comunichi semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive: ciò ai fini dell'azione di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato la sentenza di condanna, prevista dall'articolo 43, comma 9-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n.

234[25]; il comma 6 prevede altresì che il commissario straordinario presenti un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1.

8. Relazione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi". La legge n. 166 del 2016 introduce misure volte a ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti attraverso la realizzazione di alcuni obiettivi prioritari: favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale; contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la produzione di rifiuti e promuovendo il riuso e il riciclo con l'obiettivo di estendere il ciclo di vita dei prodotti; contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo programma, nonché alla riduzione della quantità rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica; contribuire ad attività di ricerca, all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, e delle istituzioni in materia. Relativamente agli obblighi di relazione, si evidenzia quanto disposto dall'articolo 8 della legge n. 166: tale disposizione, al comma 1, prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali vengano integrate le funzioni e la composizione del

[25] Il comma 2-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), inserito dall'articolo 1, comma 814, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), recita: "Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo".

Tavolo permanente di coordinamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2012, secondo i criteri di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1. Il comma 2 dell'articolo 8 stabilisce che le attività del Tavolo siano rese pubbliche nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e costituiscano oggetto di una relazione annuale alle Camere.

Sempre per quanto attiene alla previsione di nuovi obblighi si segnalano:

9. Relazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 11luglio 2016, n. 139, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012". La legge all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge stessa: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate a copertura finanziaria del maggior onere determinatosi.

Obblighi di analogo tenore sono stati introdotti, rispettivamente:

10. Relazione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 luglio 2016, n. 147, recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.";
11. Relazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 152, recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014";

12. Relazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 155, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre2013";
13. Relazione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 19 agosto 2016, n. 167, recante "Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie".

Gli obblighi di relazione di cui si è da ultimo dato conto, riportati nei punti da 9 a 13, riproducono quanto stabilito in via generale dal comma 12 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per tutti i casi in cui si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa autorizzate da disposizioni di legge. Come evidenziato in precedenza, l'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 163 del 2016 ha ora sostituito l'originario comma 12 con gli attuali commi 12, 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*.

A seguito di tale modifica le cause che hanno determinato gli scostamenti dovranno essere esposte nelle relazioni che si prevede corredino gli schemi di decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero del Presidente del Consiglio dei ministri, contenenti le misure da adottarsi per far fronte ai medesimi scostamenti, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Sembra pertanto potersi ritenere che la nuova formulazione dell'obbligo trovi applicazione in tutti i casi in cui le previsioni di spesa siano disattese, anche laddove le singole leggi contengano norme che riproducono il testo previgente del comma 12 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LI, n. 4	D.L. 107/2011 art. 9 co. 2[26]	Relazione analitica sulle missioni internazionali militari e di polizia di cui al decreto-legge n. 107 del 2011, corredata dal relativo documento di sintesi operativa *(anno 2015)*	20/06/2016 06/07/2016 n. 654[27]	4ª	Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di applicazione del decreto semestrale o annuale di proroga delle missioni

[26] Missioni internazionali militari e di polizia di cui al decreto-legge 107 del 2011. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di applicazione del decreto semestrale o annuale di proroga delle missioni, il Governo presenti al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di cui al decreto-legge stesso con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. Il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, ha da ultimo disposto la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso al 31 dicembre 2015.
Il decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, con cui si è disposta la proroga delle missioni internazionali al 30 giugno 2014, all'articolo 3-bis, comma 1, prevede che, al fine di informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione autorizzata, la relazione analitica sulle missioni debba essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data di scadenza del termine di applicazione dello stesso decreto-legge n. 2, che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli attualizzati della missione. Si stabilisce inoltre che la relazione sia integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti, con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Analoga previsione era già stata introdotta dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 13, con il quale le missioni erano state prorogate al 31 dicembre 2013.
[27] Inviata dal Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLVII, n. 4	L. 249/1997 art. 1 co. 6, lett. c)[28]	Attività svolta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e programmi di lavoro (AGCOM) *(aggiornata al 30 aprile 2016)*	01/07/2016 12/07/2016 n. 658	8ª	Annuale 30 giugno[29]
Doc. CCXXXVIII, n. 1 PRIMA RELAZIONE	L. 225/1992 art. 5 co. 4-quinquies[30]	Attività di protezione civile con particolare riguardo alla previsione, prevenzione, mitigazione, del rischio e pianificazione dell'emergenza, nonché utilizzo del Fondo per la protezione civile *(anni 2014 e 2015)*	08/06/2016 13/07/2016 n. 659[31][32]	1ª	Annuale
Doc. CCXXXIX, n. 1 PRIMA RELAZIONE	L. 47/2015 art. 15 co. 1	Dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi *(anno 2015)*	30/06/2016 19/07/2016 n. 662	2ª	Entro il 31 gennaio di ogni anno 31 gennaio

[28] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro il 30 giugno di ogni anno l'Autorità presenti al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro.
[29] Il termine per l'adempimento indicato è quello della trasmissione della relazione dall'Autorità alla Presidenza del Consiglio per il successivo inoltro alle Camere.
[30] Relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Trattasi, in realtà, dell'articolo 5, comma 4-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La novella al citato comma 4-quinquies, prevede che la relazione annuale al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile, sia estesa anche al Fondo per le emergenze nazionali.
[31] Il presente documento è stato inviato dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.
[32] La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 7, capoverso 4-quinquies, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, e prevede che la trasmissione avvenga da parte del Governo senza specificare il Ministro competente.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXXIV, n. 4	L. 400/1988 art. 5 co. 3, lett. a-bis)	Stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano *(anno 2015)*	07/07/2016 19/07/2016 n. 662	1ª 2ª 3ª Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani	Annuale
Atto n. 821	D.LGS. 66/1999 art. 12 co. 1	Relazioni su inchieste relative ad incidenti aerei - predisposta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), relativa all'incidente occorso all'aeromobile Ventus 2cM marche di identificazione D-KSEW, versante est Monte Paganella, comune di Terlago (TN), il 5 giugno 2015[33]	19/07/2016 01/08/2016 n. 672[34]	8ª	Eventuale

[33] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV -, rediga una relazione. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.
[34] Inviata dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXIII-*bis*, n. 14	L. 234/2012 art. 14 co. 1	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea *(secondo trimestre 2016)*[35]	14/07/2016 19/07/2016 n. 662[36]	Tutte	Trimestrale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXX, n. 7	L. 231/2003 art. 14 co. 1[37]	Partecipazione italiana alle operazioni internazionali *(luglio-dicembre 2015)*	04/07/2016 07/07/2016 n. 656[38]	3ª 4ª	Semestrale 30 giugno

[35] La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" ha attuato, anche in considerazione delle innovazioni recate dal trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. Quest'ultima è stata interamente abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012 e sono conseguentemente venuti meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 2012, affiancate dall'introduzione di due nuovi obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente.
L'articolo 14, comma 1, della legge n. 234 del 2012 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmetta ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia: delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano; dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani; delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia; dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei sulla base delle informazioni ricevute dalle Amministrazioni competenti. Una relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15-bis, co. 1, della legge n. 11 del 2005, abrogata dall'articolo 61, comma 1, lett. b), della legge n. 234 del 2012.
[36] Inviato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei.
[37] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa riferiscano al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali in corso.
[38] La relazione è predisposta congiuntamente dai Ministeri degli affari esteri e della difesa ed è trasmessa dal Ministro degli affari esteri.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LIII, n. 4	D.L. 4/2007 art. 2 co. 2-bis	Relazione sulla situazione, i risultati e le prospettive della missione umanitaria di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq *(anno 2015)*	25/07/2016 27/07/2016 n. 669	3ª	Annuale
Doc. CLXXIII, n. 4	L. 58/2001 art. 6 co. 1	Attuazione della legge n. 58 del 2001 concernente l'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario *(anno 2015)*	27/07/2016 01/08/2016 n. 672	3ª	Annuale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LIV, n. 4	D.L. 269/2003 art. 5 co. 16	Attività svolta e risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti spa *(esercizio 2015)*	07/07/2016 19/07/2016 n. 662	5ª 6ª	Annuale
Doc. XXV, n. 10	L. 196/2009 art. 14 co. 4	Relazione sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche, comprensiva del raffronto con i risultati del precedente biennio *(31 marzo 2016)*	19/07/2016 26/07/2016 n. 667	5ª	31 maggio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CXVI, n. 4	L. 404/1977 art. 10	Stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria *(anno 2015)*	06/07/2016 12/07/2016 n. 658	2ª 8ª	Annuale
Doc. XCV, n. 4[39]	D.L. 98/2011 art. 37 co. 16	Stato delle spese di giustizia *(secondo semestre 2015 e primo semestre 2016)*	28/07/2016 03/08/2016 n. 674	2ª 5ª	Annuale 30 giugno

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXIV, n. 7	D.LGS. 159/2011 art. 109 co. 1 primo periodo[40]	Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) *(secondo semestre 2015)*	12/07/2016 19/07/2016 n. 662	1ª 2ª	Semestrale 31 dicembre

[39] Nella XVI leg.ra era catalogato come doc. CCXLVII
[40] L'obbligo di relazione era già previsto dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, che è stato abrogato, a decorrere dal 13 ottobre 2011, dall'articolo 120, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 148/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2[41]	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2016//0369, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, sul funzionamento dell'Unione europea - concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri sulla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile[42]	30/06/2016 19/07/2016 n. 662	1ª 14ª	Eventuale

[41] La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" ha attuato, anche in considerazione delle innovazioni recate dal trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. Quest'ultima è stata interamente abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012 e sono conseguentemente venuti meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 2012, affiancate dall'introduzione di due nuovi obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente.
L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 dell'articolo 15 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.
La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro con competenza prevalente in ordine alle ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con procedura d'infrazione avviata dall'Unione europea.

[42] Illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CXIX, n. 4	D.LGS. 252/2005 art. 19 co. 7[43]	Attività della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) *(anno 2015)*	04/07/2016 07/07/2016 n. 657	11ª	Annuale 30 giugno
Doc. XXVII, n. 25	D.L. 34/2014 art. 4 co. 5-bis	Risultanze della misure di semplificazione del documento unico di regolarità contributiva	20/07/2016 26/07/2016 n. 667	11ª	20 maggio

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LIX, n. 1	L. 713/1986 art. 2 co. 10	Stato di attuazione della legge n. 713 del 1986, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici *(anni 2011, 2012 e 2013)*	30/06/2016 05/07/2016 n. 653	12ª 14ª	Annuale
Doc. CXLII, n. 4	L. 40/2004 art. 15 co. 2	Attuazione della legge recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" *(anno 2014)*	30/06/2016 06/07/2016 n. 655	12ª	Annuale 30 giugno

[43] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmetta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CXXXV, n. 4	L. 376/2000 art. 8 co. 1[44]	Stato di attuazione della legge concernente "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" e attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive *(anno 2015)*	11/07/2016 13/07/2016 n. 659	7ª 12ª	Annuale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXIV, n. 40	L. 244/2007 art. 3 co. 68[45]	Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta *(anno 2015)*	30/06/2016 06/07/2016 n. 655	1ª 5ª 10ª	Annuale 15 giugno

[44] Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le funzioni esercitate dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive sono state trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al comitato tecnico sanitario, istituito dal medesimo articolo 2.

[45] L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.
La relazione è corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Già doc. CCVIII nella XVI leg.ra.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 794	D.L. 239/2003 art. 1-quater co. 8	Rapporto sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici *(marzo 2015 - febbraio 2016)*	28/06/2016 06/07/2016 n. 654	10ª	Trimestrale
Doc. CIV, n. 3	D.L. 364/1987 art. 5 co. 1	Stato di attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno *(anno 2015)*	28/06/2016 07/07/2016 n. 656[46]	5ª 10ª	Annuale

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 793	L. 444/1998 art. 1 co. 4	Relazione sugli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi della legge n. 444 del 1998, obiettivi perseguiti e risultati raggiunti *(anno 2013)*	10/06/2016 05/07/2016 n. 653	7ª	Annuale

[46] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo senza specificare il Ministero competente.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 147/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2[47]	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2016/0368 , avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE - concernente il mancato recepimento della direttiva 2010/26/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, nonché le attività e le azioni avviate ai fini della positiva soluzione della procedura stessa[48]	30/06/2016 07/07/2016 n. 657	7ª 14ª	Eventuale

[47] La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" ha attuato, anche in considerazione delle innovazioni recate dal trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. Quest'ultima è stata interamente abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012 e sono conseguentemente venuti meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 2012, affiancate dall'introduzione di due nuovi obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente.
L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 dell'articolo 15 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.
La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro con competenza prevalente in ordine alle ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con procedura d'infrazione avviata dall'Unione europea.

[48] Illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 805	L. 70/1975 art. 30 co. quinto, tab. III[49]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico del'Agenzia nazionale del turismo - ENIT *(anno 2014)*[50]	06/06/2016 12/07/2016 n. 658	7ª	Annuale 31 luglio

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CXC, n. 1	L. 1/2007 art. 2 co. 3	Andamento degli esami di Stato conclusivi dei cicli di istruzione secondaria superiore *(Anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013)*	18/07/2016 01/08/2016 n. 672	7ª	Triennale 31 dicembre

[49] L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ha disposto la trasformazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico "economico"; il comma 4 del medesimo articolo 16 ha inoltre disposto che fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato e al fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attività di ENIT prosegua nel regime giuridico vigente. Pertanto, l'obbligo per il Ministero vigilante di riferire al Parlamento in ottemperanza del comma quinto dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, si concluderà al completamento del processo di trasformazione dell'Ente, con la trasmissione dei dati relativi all'ultimo periodo dell'attività svolta dall'ENIT quale ente non economico.

[50] La disposizione istitutiva prevede che l'ENIT e tutti "Gli enti disciplinati dalla presente legge sono tenuti ogni anno a compilare un bilancio di previsione ed un conto consuntivo, secondo norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge (...).
Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione ciascun ente provvede alla trasmissione al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro del bilancio di previsione con allegata la pianta organica vigente comprendente la consistenza numerica del personale di ciascuna qualifica (...).
Ogni anno entro il 31 del mese di luglio, ciascun Ministero trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti sottoposti alla sua vigilanza con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente".

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico	**Doc. CXLI, n. 4**	L. 481/1995 art. 2 co. 12, lett. i)[51]	Stato dei servizi ed attività svolta *(aggiornata al 31 marzo 2016)*	29/06/2016 05/07/2016 n. 653	10ª	Annuale 30 giugno
Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico	**Doc. CCXXXII, n. 2[52]**	D.LGS. 152/2006 art. 172 co. 3-bis	Adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito (EGATO) e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato *(aggiornata a giugno 2016)*	11/07/2016 19/07/2016 n. 662	13ª	Semestrale Entro il 31 dicembre 2014, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno

[51] L'articolo 2, comma 12, lett. i) della legge n. 481 del 1995 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenti annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta. Nella disposizione non si fa cenno ad alcuna scadenza per la presentazione della relazione. L'art. 1, comma 12, primo periodo, della legge n. 239 del 2004, ha specificato che l'Autorità presenta la relazione (ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481), entro il 30 giugno di ciascun anno. Il secondo periodo dell'articolo 2, comma 12, precisa inoltre che nella relazione l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità e in conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 11.
L'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012, ha disposto che l'Autorità integra la relazione al Governo e al Parlamento con un'apposita sezione avente particolare riferimento allo stato e alle condizioni del servizio idrico integrato.
La legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis", all'articolo 22, comma 10, ha previsto che nell'ambito della relazione annuale al Parlamento l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dia sinteticamente conto delle attività svolte nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso, come integrate ai sensi dello stesso articolo 22, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrità e alla trasparenza del mercato dell'energia.

[52] Il presente comma - inserito dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 5 con gli attuali commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5 - stabilisce quanto segue: "Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS)

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)	**Doc. CXCVII, n. 4**	D.L. 95/2012 art. 13 co. 5[53]	Relazione sull'attività svolta *(anno 2015)*	20/06/2016 05/07/2016 n. 653	6ª 10ª	Annuale

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Garante per la protezione dei dati personali	**Doc. CXXXVI, n. 4**	D.LGS. 196/2003 art. 154 co. 1, lett. m)[54]	Attività svolta e stato di attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali *(anno 2015)*	06/07/2016 12/07/2016 n. 658	1ª 2ª	Annuale 30 aprile

[53] L'articolo 13, al comma 1, prevede l'istituzione, al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), al quale viene conferita personalità giuridica di diritto pubblico. L'istituto succede all'ISVAP in tutte le funzioni, le competenze, i poteri ed in tutti i rapporti attivi e passivi.

[54] Ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella relazione annuale sono inseriti i risultati dell'audit di sicurezza con cadenza annuale eseguito sulla base di dati ANPR - Anagrafe nazionale della popolazione residente.

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - DIFENSORE CIVICO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Provincia autonoma di Trento	**Doc. CXXVIII, n. 40**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico *(anno 2015)*	24/06/2016 13/07/2016 n. 659	1ª	Annuale 31 marzo

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Commissione di garanzia per l'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali	**Atto n. 810**	L. 146/1990 art. 13 co. 1, lett. m)[55]	Aspetti, di competenza della Commissione, dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali e valutazione della condotta tenuta dai soggetti collettivi e individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese circa la conformità della condotta tenuta alle norme di autoregolamentazione *(anno 2015)*	05/07/2016 19/07/2016 n. 662	11ª	Eventuale

[55] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la Commissione riferisca ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili.

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - GARANTE DEL CONTRIBUENTE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Veneto	**Atto n. 808**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(primo semestre 2016)*[56]	12/07/2016 19/07/2016 n. 662	6ª	Annuale
Lazio	**Atto n. 816**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(2015)*	19/07/2016 26/07/2016 n. 667	6ª	Annuale

[56] Tutte le Regioni e le due Province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso accesso agli uffici e esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 "Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione". Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale.

FONDAZIONE UGO BORDONI

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Fondazione Ugo Bordoni	**Doc. CCVIII, n. 4**	D.L. 35/2005 art. 7 co. 2	Attività svolta dalla Fondazione Ugo Bordoni *(anno 2015)*	29/07/2016 03/08/2016 n. 674	8ª	Annuale 31 marzo

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
ANAC	**Doc. CCXL, n. 1**	D.LGS. 50/2016 art. 213 co. 3, lett. e)[57]	Relazione sull'attività svolta nella vigilanza sui contratti pubblici e nella loro regolazione *(anno 2015)*	14/07/2016 02/08/2016 n. 673	8ª	Annuale
ANAC	**Atto n. 824**	D.LGS. 50/2016 art. 84 co. 3	Relazione sulla ricognizione straordinaria sulle società organismi di attestazione (SOA)	20/07/2016 02/08/2016 n. 673	8ª	Entro tre mesi dall'entrata in vigore del codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 19 luglio

[57] La relazione è presentata anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 139 /2016 art. 3, co. 3[58]	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.	Eventuale
Governo su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza	L. 145/2016 art. 3, co. 1	Relazione analitica sulle missioni internazionali militari e di polizia[59]	Annuale Entro il 31 dicembre di ogni anno

[58] La legge 11 luglio 2016, n. 139, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 62: il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

[59] Tale relazione, anche con riferimento alle missioni concluse nell'anno in corso, precisa l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse. La relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro dell'interno	D.L. 113/2016 *convertito, con modificazioni, dalla L. 160/2016* art. 5, co. 3-bis	Relazione sull'utilizzo delle risorse destinate alla stipulazione delle transazioni con i familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno	Annuale Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2016 e 2017
Ministro dell'economia e delle finanze	D.L. 113/2016 *convertito, con modificazioni, dalla L. 160/2016* art. 21-ter, co. 7	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa, per l'indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da Talidomide, di cui all'articolo 21-ter, comma 6, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.	Eventuale
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 196/2009 art. 38-septies, co. 3-bis[60]	Relazione al Parlamento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze sulla sperimentazione e, successivamente, sui risultati dell'adozione definitiva del bilancio di genere (nuovo comma 3-bis dell'articolo 38-septies della legge n.196 del 2009, come modificato dall'articolo 3, comma 7 della legge n.163 del 2016).	Annuale

[60] Il comma 7, lettera b) dell'articolo 3 della legge n.163 del 206 reca modifiche all'articolo 38-septies della legge n. 196 del 2009, in materia di bilancio di genere.
La prima modifica precisa, al comma 2 del citato articolo 38-septies, che la metodologia per la redazione del bilancio di genere, da definirsi con apposito D.P.C.M., dovrà tenere conto anche delle esperienze già adottate nei bilanci degli enti territoriali. Con la seconda modifica si prevede la predisposizione di una relazione al Parlamento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze sulla sperimentazione e, successivamente, sui risultati dell'adozione definitiva del bilancio di genere (nuovo comma 3-bis dell'articolo 38-septies).

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - tavolo permanente di coordinamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 17 dicembre 2012	L. 166/2016 art. 8, co. 2[61]	Relazione sulle attività del tavolo permanente di coordinamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 17 dicembre 2012, avente il compito di promuovere la distribuzione di alimentari agli indigenti gli studi sulla limitazione degli sprechi sulla distribuzione delle eccedenze.	Annuale 31 dicembre
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 167 /2016 art. 6, co. 4[62]	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 2, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.	Eventuale

[61] L'articolo 8 della legge n.166 del 2016 prevede, in attuazione di quanto già disposto all'articolo 58 del D.L. n. 83/2012, l'integrazione - con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali - delle funzioni e della composizione del tavolo permanente di coordinamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 17 dicembre 2012.
In particolare, il comma 1 attribuisce il compito di promuovere iniziative indirizzi e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, con funzioni consultive, propositive, di monitoraggio e di formulazione di progetti e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi ed alla distribuzione delle eccedenze.
Indi se ne disciplina la composizione (un totale di 29 soggetti) , precisandosi al comma 2 che le attività del Tavolo sono rese pubbliche nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e costituiscono oggetto di una relazione annuale alle Camere; al comma 3 si dispone che la partecipazione al tavolo sia gratuita.
[62] L'articolo 6 della legge n. 167 del 2016 detta disposizioni per l'attuazione e la copertura finanziaria, prevedendo che, con la procedura di cui al comma 2 si provvede ad inserire nei LEA gli accertamenti diagnostici neonatali con l'applicazione dei metodi aggiornati alle evidenze scientifiche disponibili, per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie. Il co. 2 dispone la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle predette norme, valutati in 25.715.000 euro annui. Il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per far fronte al maggior onere.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati forniti dall'ISTAT	L. 196/2009 art. 10, co. 10-ter[63]	Relazione con cui è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, di cui al comma 10-bis, dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.	Annuale Entro il 15 febbraio di ciascun anno
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 147/2016 art. 3, co. 4[64]	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanzia del maggior onere.	Eventuale
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 152/2016 art. 3, co. 3[65]	Relazione in merito cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1 e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.	Eventuale

[63] l comma 10-ter dell'articolo 10 della legge n.196 del 2009 è stato introdotto dalla legge n.163 del 2006, pubblicata nella G.U. n. 198 del 25 agosto 2016. La menzionata legge interviene sui contenuti del DEF. Infatti, mediante l'inserimento di due nuovi commi (10-bis e 10-ter) nell'articolo 10 della legge di contabilità, si ricomprendono tra i contenuti informativi del Documento quelli riferiti agli indicatori di BES (benessere equo e sostenibile).
In particolare si dispone che in apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT medesimo, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica e dei contenuti del PNR (Programma nazionale di riforma), previsti nel DEF (comma 10-bis). Si segnala che il suddetto Comitato viene istituito e disciplinato dall'articolo 14 della legge citata. Si prevede inoltre (comma 10-ter), che con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze da presentare alle Camere entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di BES medesimi, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.
[64] La legge 7 luglio 2016, n. 147, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013, all'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 147: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 4 stabilisce che il ministro dell'economia e delle finanze riferisca alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per farvi fronte.
[65] La legge 28 luglio 2016, n. 152, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 152: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per farvi fronte.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 155/2016 art. 3, co. 3[66]	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1 e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.	Eventuale
Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 n. 2003/2077	D.L. 113/2016 *convertito, con modificazioni, dalla L. 160/2016* art. 22, co. 6[67]	Rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 n. 2003/2077	Semestrale

[66] La legge 28 luglio 2016, n. 155, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 155: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per farvi fronte.

[67] L'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, come convertito, al comma 1, dispone che tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, siano revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario straordinario stesso. Il comma 6 dell'articolo 22 stabilisce che il commissario straordinario comunichi semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive e che presenti un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1

B) Relazioni non governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) previo parere del Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 13 della legge n. 132 del 2016	L. 132/2016 art. 10, co. 3	Rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. [68]	Annuale Entro il secondo trimestre di ciascun anno
Affittuario dell'azienda	D.L. 98/2016 *convertito, con modificazioni, dalla L. 151/2016* art. 1, co. 2	Relazione sull'attività posta in essere con particolare riguardo al piano ambientale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario.	Semestrale ogni sei mesi

[68] Il rapporto è trasmesso anche al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

XVII legislatura

Ultimi fascicoli pubblicati
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

n. 36 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2016
n. 35 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2016
n. 34 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2016
n. 33 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2016
n. 32 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2016
n. 31 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2016
n. 30 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2015
n. 29 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2015
n. 28 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2015
n. 27 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2015
n. 26 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2015
n. 25 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2015
n. 24 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2015
n. 23 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2015
n. 22 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2015
n. 21 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2015
n. 20 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2015
n. 19 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2014
n. 18 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2014
n. 17 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2014
n. 16 Le relazioni alle Camere nel periodo: agosto-settembre 2014
n. 15 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio 2014
n. 14 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2014
n. 13 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2014
n. 12 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2014

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: ROSANNA RAVAZZI
TEL. 06/6706-3476; e-mail rosanna.ravazzi@senato.it
SEGRETERIA: tel. 06/ 6706-3437